



TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 67

Esazione delle oblazioni

Per l'esazione delle somme dovute a titolo di oblazione si osservano le norme stabilite per l'esazione della tassa di registro. Per le somme anzidette l'amministrazione ha il privilegio di cui all'art. 49.

Versione in vigore dal 16 settembre 1931 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-67-esazione-delle-oblazioni/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it